



## **RELAZIONE TECNICA CONTENENTE ANALISI E VALUTAZIONI IN ORDINE ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'AZIENDA REGIONALE D.S.U. AI SENSI DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.**

### **1) N. partecipazioni:**

1

### **2) Dati identificativi società partecipata:**

Società Consortile Energia Toscana – C.E.T. Società consortile a responsabilità limitata – Piazza Indipendenza n. 15.

Iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze – n. REA FI-540112.

Capitale sociale € 120.000,00.

### **3) Oggetto sociale:**

La società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.

La Società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione.

La Società svolge le proprie attività e presta i propri servizi prevalentemente nei confronti dei soci. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società non può svolgere prestazioni a favore di soggetti il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da soggetti privati, né in affidamento, né con gara, e non può partecipare ad altre società o enti.

Scopo sociale esclusivo è:

a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno di altre stazioni appaltanti alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare la società consortile potrà intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i fornitori e i prestatori di servizio di trasporto e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei soci o di altre stazioni appaltanti, in virtù di specifiche convenzioni che prevedano mandato di rappresentanza a favore della Società, gli atti contrattuali di somministrazione e eventualmente di trasporto dell'energia alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione;

b) la razionalizzazione e il contenimento dei consumi energetici;

c) la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati;

d) la prestazione di servizi di assistenza, consulenza tecnica e attività di committenza ausiliaria, nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per materie attinenti all'oggetto sociale;

e) l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1 dei Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004;

f) lo svolgimento di attività di Agenzia Formativa attraverso l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale degli enti soci,



in campo tecnico, scientifico, giuridico, economico, commerciale e organizzativo con particolare riguardo alla formazione sull'innovazione tecnologica del settore energetico e sue applicazioni.

Inoltre la società consortile operando con principi di economicità e trasparenza, potrà per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, per conto e nell'interesse esclusivo dei soci, svolgere qualunque operazione finanziaria, commerciale, bancaria, immobiliare attinente all'oggetto societario, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli atti occorrenti con terzi e Pubbliche Amministrazioni.

**4) Tipologia di partecipazione:**

partecipazione diretta.

**5) Valore delle quote possedute e incidenza percentuale rispetto al capitale sociale:**

€ 1.773,59 = 1,93%. La partecipazione dei soci pubblici è totalitaria e quindi la società è a controllo pubblico.

**6) N. amministratori:**

3.

**7) N. dipendenti:**

7.

**8) Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1 e 2, T.U.S.P.:**

La società, pur contemplando altre attività nel proprio oggetto sociale, svolge in maniera prevalente l'attività di centrale di committenza, operando al riguardo quale soggetto avvalso di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico. Questa attività qualifica i servizi offerti dalla società quali servizi di committenza, quindi classificabili nella categoria indicata alla lett. e) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.P.S..

**9) Analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.:**

La società svolge un'attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda ed in particolare ha per oggetto sociale la razionalizzazione dell'uso dell'energia tramite acquisto della stessa secondo il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. I servizi offerti dalla società sono tipici di un consorzio.

**10) Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.:**

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.: non sussiste visto quanto indicato al punto 8;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non sussiste visto quanto indicato ai punti 6 e 7;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: non sussiste in quanto l'Azienda non detiene altre partecipazioni;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro: sussiste in quanto nel triennio 2013-2015 la Società ha realizzato un fatturato medio di € 508.950;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: non sussiste in quanto la Società ha realizzato in ciascuno degli ultimi cinque esercizi risultati positivi;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non sussiste in quanto l'onere a carico dell'Azienda per la partecipazione nella Società risulta estremamente contenuto (onere medio nell'ultimo triennio di € 9.666,66) e congruo in rapporto all'attività che la stessa espleta in nome e per conto dell'Azienda;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.: non sussiste.

## **11) Conclusioni**

In riferimento alle risultanze di cui alla lettera d) del punto precedente si richiamano le determinazioni assunte dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del 21 dicembre 2016 e la relativa "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017" che, a proposito di CET Società Consortile Scarl, dispone che *"pur ritenendo opportuno perseguire per tale società un percorso di maggior efficienza e di potenziamento operativo, non sarà decisa la sua dismissione per il mancato raggiungimento del fatturato minimo di 1 milione"*, per aggiungere di seguito che, alla luce dell'attività svolta dalla stessa quale centrale di committenza, *"l'azione della Regione sarà quella di soggetto aggregatore<sup>1</sup> che assicuri un orientamento omogeneo degli enti pubblici regionali soci del consorzio, nell'applicazione del d. lgs. n. 175/2016. In particolare i soci pubblici regionali, che detengono complessivamente una partecipazione di circa il 45% dovrebbero condividere un processo di rafforzamento e crescita dell'attività del consorzio tale da assicurare una crescita del fatturato, fino a raggiungere e superare l'obiettivo limite indicato nell'art. 20 del decreto"*. Nell'ambito di un tale obiettivo *"il consorzio dovrà presentare un Piano industriale che, in qualità di stazione appaltante dei consorziati<sup>2</sup> sia in grado di dimostrare la suddetta crescita del fatturato e il tendenziale mantenimento dell'equilibrio economico. L'eventuale decisione di modificare l'ipotesi di razionalizzazione per tale società sarà assunta solo dopo la verifica di fattibilità economica/finanziaria del nuovo documento strategico che la società dovrà presentare."*

In ragione della natura dell'Azienda di ente strumentale della Regione Toscana ex art. 50 dello Statuto Regionale, soggetta tra l'altro agli indirizzi che la stessa Amministrazione regionale impartisce ogni anno a detti enti in sede di Documento di economia e finanza, nonché obbligata alla luce della vigente normativa ad aderire ai contratti e alle convenzioni stipulate dal Soggetto aggregatore regionale per le forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento<sup>3</sup>, si ritiene di dover aderire alle conclusioni

---

<sup>1</sup> L'art. 42-bis, co. 2 L.R. 38/2007, come integrata dalla L.R. 37/2015, individua la Regione Toscana, quale soggetto aggregatore regionale che stipula le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

<sup>2</sup> Il comma 2 del succitato art. 42-bis sancisce che la Regione Toscana, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, si avvale della centrale di committenza CET - Società Consortile Energia Toscana S.c.a r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta Regionale.

<sup>3</sup> Il comma 3 del suddetto art. 42-bis, in riferimento alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sancisce l'obbligo a ricorrere a detto soggetto per tutte le strutture della Giunta



contenute nella predetta Deliberazione CRT n. 102/2016 e, quindi, mantenere la partecipazione nella Società Consortile Energia Toscana – C.E.T. S.c. a r.l., anche per concorrere a quel processo di rafforzamento di tale Società cui la Regione ha chiamato a partecipare tutti i soci pubblici regionali e in attesa dell'esito della verifica che la medesima Regione, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore, compierà sul nuovo Piano industriale che la Società dovrà presentare, oltreché della verifica di detto documento che dovrà effettuare anche la stessa Azienda.